

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 73/CGF (2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 179/CGF – RIUNIONE DEL 30 APRILE 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli - Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Enrico Moscati Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/MANFREDONIA DEL 5.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 7.4.2009)

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 131/DIV del 7.4.2009, contenente la sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 inflitta alla “S.F. Aversa Normanna” seguito gara “Aversa Normanna/Manfredonia” del 5.4.2009, in quanto, durante la predetta gara:

- i propri sostenitori indirizzavano verso un assistente arbitrale reiterate frasi offensive, numerosi sputi, nonché bottiglie e monetine, senza colpire;
- persona non identificata, ma riconducibile alla società, in quanto indossava una divisa con i colori sociali, introdottosi nel recinto di gioco, afferrava per la divisa un assistente arbitrale rivolgendogli frasi offensive e minacciose;
- altri tifosi intonavano cori offensivi verso l’istituzione calcistica e, al termine della gara, tentavano di sfondare il cancello di separazione fra gli spalti e l’area antistante gli spogliatoi, prontamente respinti dalle forze dell’ordine.

La società ricorrente reclama proponendo una diversa ricostruzione dei fatti attribuendo i comportamenti tenuti dalle persone all’interno del recinto di gioco una valutazione meno grave da quella considerata tale dal Giudice Sportivo, riportando anche un precedente analogo.

La Corte, analizzati i documenti ed udite le parti, ricostruisce i fatti nel modo riportato nel referto arbitrale ed, anzi, riconoscendo agli atti ufficiali di gara la valenza di prova privilegiata, conferma quanto in essa riportato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna s.r.l. di Aversa (Caserta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SELVAGGI LUCA SEGUITO GARA BARLETTA/AVERSA NORMANNA DELL’11.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 139/DIV del 14.4.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 139/DIV del 14.4.2009 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione della

squalifica per 2 gare effettive al calciatore Selvaggi Luca.

Tale decisione veniva assunta per i fatti accorsi durante la gara Barletta/Aversa Normanna dell'11.4.2009, in quanto il Selvaggi, al termine della gara, colpiva con un atto violento un calciatore avversario.

Avverso tale provvedimento la società S.F. Aversa Normanna ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 15.4.2009, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 22.4.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 12.5.2009 AL SIG. TUROTTI SANDRO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GUIDETTI MASSIMILIANO;**
- **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI MORFEO DOMENICO E PAOLONI MARCO,**

INFLITTE SEGUITO GARA CREMONESE/RAVENNA DEL 19.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009)

La U.S. Cremonese S.p.A. ha preannunciato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009 relativa alle sanzioni inflitte alla società reclamante, al proprio Direttore Generale signor Turotti Sandro e ai calciatori Guidetti Massimiliano, Morfeo Domenico e Paoloni Marco.

Al ricorso preannunciato dalla U.S. Cremonese S.p.A. hanno fatto seguito quattro distinti appelli, il primo diretto a ottenere l'annullamento della sanzione dell'ammenda inflitta alla società reclamante, il secondo diretto a ottenere la riduzione della sanzione della inibizione inflitta al Direttore Generale signor Turotti Sandro dal 12.5.2009 al 3.5.2009, il terzo diretto a ottenere la riduzione della sanzione della squalifica inflitta al calciatore Guidetti Massimiliano da due a una sola gara effettiva, il quarto, relativo ai calciatori Paoloni Marco e Morfeo Domenico, diretto a ottenere la riduzione della sanzione della squalifica inflitta al calciatore Paoloni Marco da quattro a due gare. Nessuna richiesta è stata formulata nel suddetto quarto appello per quanto riguarda il calciatore Morfeo Domenico.

Osserva preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale che al preannunciato reclamo hanno fatto seguito quattro autonomi e distinti atti di appello, essendo stati impugnati distintamente i quattro autonomi capi della decisione del Giudice Sportivo. Trattandosi di quattro diverse decisioni, questa Corte di Giustizia Federale dispone di conseguenza l'adeguamento della tassa reclamo.

Sempre preliminarmente osserva questa Corte di Giustizia Federale che, trattandosi di sanzioni inflitte in conseguenza della stessa gara, i quattro appelli devono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento.

Ciò premesso, osserva nel merito questa Corte di Giustizia Federale che tutti e quattro gli appelli sono completamente infondati.

Infatti, nei quattro appelli si tenta di accreditare una versione dei fatti del tutto diversa da quella che risulta dal referto arbitrale, dal rapporto del Commissario di campo e dalla relazione del rappresentante della Procura Federale, tutti concordi in ordine al comportamento del Direttore

Generale della U.S. Cremonese, signor Turotti Sandro, e dei calciatori Morfeo Domenico e Paoloni Marco. Quanto al calciatore Guidetti Massimiliano, il comportamento dello stesso, gravemente ingiurioso nei confronti del Direttore di gara, risulta con chiarezza dal referto arbitrale e dalla motivazione della conseguente espulsione nel corso del secondo tempo della gara. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal referto arbitrale che, oltre tutto, nel caso di specie è preciso e circostanziato, al pari del rapporto del Commissario di campo e della relazione del rappresentante della Procura Federale, i quattro appelli devono essere respinti anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati alla U.S. Cremonese S.p.A., al suo Direttore Generale e ai calciatori Guidetti, Morfeo e Paoloni si siano svolti in modo diverso da come descritti negli atti ufficiali di gara. Ciò è tanto vero che la U.S. Cremonese S.p.A. nell'appello avverso la squalifica per quattro gare effettive inflitta ai calciatori Morfeo Domenico e Paoloni Marco non ha formulato alcuna richiesta a favore del calciatore Morfeo, confermando testualmente, senza volerlo, lo svolgimento dei fatti.

Per questi motivi la C.G.F. separati preliminarmente i motivi di ricorso come sopra proposto dall'U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona in quattro distinti appelli, li respinge.

Dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.

4) RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/SCAFATESE DEL 19.4.2009 (Delibera del Giudice/Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 142/SIV del 21.4.2009)

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009, contenente la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 inflitta alla "S.F. Aversa Normanna" seguito gara "Aversa Normanna/Scafatese" del 19.4.2009, in quanto, al termine della gara, persone non autorizzate nel recinto di gioco, provocavano un diverbio con i calciatori della squadra avversaria che rientravano negli spogliatoi, senza conseguenze e in quanto propri sostenitori indirizzavano verso un assistente arbitrale numerosi sputi che lo raggiungevano in più parti del corpo.

La società ricorrente reclama proponendo una diversa ricostruzione dei fatti attribuendo ai comportamenti tenuti dalle persone all'interno del recinto di gioco una valutazione meno grave da quella considerata tale dal Giudice Sportivo, riportando anche un precedente analogo.

La Corte, analizzati i documenti ed udite le parti, ricostruisce i fatti nel modo riportato nel referto arbitrale ed, anzi, riconoscendo agli atti ufficiali di gara la valenza di prova privilegiata, conferma quanto in essa riportato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna s.r.l. di Aversa (Caserta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 18 novembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete